



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 341 dell’articolo 1 che disciplina le agevolazioni fiscali e contributive concedibili in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1-*bis* con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone franche urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2010, con la quale sono state disposte l’individuazione e la perimetrazione della Zona franca urbana del Comune dell’Aquila e l’assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l’articolo 70, comma 1, con il quale è previsto che le risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate anche per la concessione - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”) - delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona franca urbana del Comune dell’Aquila;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012, che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 70, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle predette agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno della Zona franca urbana del Comune dell’Aquila;



Visto il decreto 6 dicembre 2012 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale sono stati fissati i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle istanze di agevolazione e approvato, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, il modello d'istanza;

Vista la circolare n. 41013 del 6 dicembre 2012 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con la quale sono forniti chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza di agevolazione;

Visto l'articolo 11, comma 2, del citato decreto direttoriale 6 dicembre 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico determini l'importo massimodel'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese, tenuto conto delle quote destinate alle riserve di scopo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto e che tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito Internet;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il comma 28 dell'articolo 33, con il quale è stabilito, al fine di consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, che "la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012" e che "l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento";

Vista la notifica della misura di aiuto introdotta dal richiamato comma 28 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 effettuata, in data 2 luglio 2012, dalle Autorità italiane ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (riferimento



Aiuto di Stato SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN) – Agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo);

Vista la circolare n. 116 del 19 settembre 2012 dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, con la quale l’Istituto – evidenziando come la “misura introdotta dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, nella parte in cui dispone la riduzione al 40 per cento dell’ammontare dei contributi sospesi, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, in attesa delle determinazioni della Commissione europea circa il provvedimento di notifica dell’aiuto SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN) – stabilisce che “la disposizione che concede la riduzione del debito contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell’aiuto di Stato nei limiti *de minimis* secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari. Per i soggetti che non rientrano nella soglia *de minimis*, trova applicazione la sola dilazione in 120 rate mensili, senza l’abbattimento del dovuto nella misura del 40 per cento. L’eventuale estensione della riduzione al 40 per cento ai soggetti che eccedano la soglia *de minimis* potrà essere concessa unicamente a seguito all’esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato effettuata dall’autorità comunitaria.”;

Vista la circolare n. 46 del 21 settembre 2012 dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, con la quale è disposta, con riferimento alla riscossione agevolata *ex lege* n. 183 del 2011 dei premi sospesi, analoga disciplina rispetto a quella contenuta nella richiamata circolare INPS n. 116/2012;

Considerato il diverso comportamento tenuto dall’Agenzia delle entrate, la quale non ha emanato analoghi provvedimenti per disciplinare la riscossione agevolata *ex lege* n. 183 del 2011 dei tributi sospesi, nelle more della valutazione della Commissione europea di compatibilità dell’aiuto SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN) con la disciplina degli aiuti di Stato;

Vista la lettera del 17 ottobre 2012 con la quale la Commissione europea, a seguito di precedente richiesta di informazioni del 19 giugno 2012, ha comunicato alle Autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento di indagine ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riferimento all’aiuto introdotto dal citato comma 28 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011, al fine di accertare la legittimità e la compatibilità della misura di aiuto con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ingiungendo contestualmente all’Italia di sospendere tutti gli aiuti legali concessi nell’ambito dei casi di aiuto di Stato SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN), fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno;

Considerato che le imprese aquilane hanno adottato comportamenti non uniformi rispetto alle sopra citate circolari INPS e INAIL, con imprese che hanno inviato al competente Istituto la domanda per la definizione agevolata della pratica nell’ambito della disciplina comunitaria sugli aiuti “*de minimis*” e altre imprese che, invece, nelle more della pronuncia del TAR Abruzzo in ordine a un ricorso avverso le predette circolari e, più in generale, della definizione del procedimento d’indagine avviato dalla Commissione europea sull’aiuto SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN), hanno ritenuto di non dare immediato seguito alle previsioni contenute nelle stesse circolari;



Considerato che comportamenti difforni sono stati tenuti anche con riferimento alla compilazione del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni per la Zona franca urbana del Comune dell'Aquila di cui al richiamato decreto ministeriale 26 giugno 2012, con imprese che hanno inserito nella tabella riassuntiva degli aiuti ottenuti nel triennio a titolo di "*de minimis*" di cui alla lettera g) del modulo di istanza l'importo dei benefici contributivi ottenuti ai sensi dell'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 e altre imprese che, non avendo di fatto aderito alle previsioni contenute nelle predette circolari INPS e INAIL, non hanno riportato l'importo dei medesimi benefici contributivi ottenuti nella prevista tabella "*de minimis*" del modulo di istanza ma in una dichiarazione *a latere*, nella quale è indicato l'importo delle agevolazioni contributive, e in alcuni casi anche di quelle tributarie, ottenute ai sensi della richiamata disposizione della legge n. 183 del 2011, con impegno dell'impresa a ricondurre tali importi nella disciplina e nel plafond "*de minimis*" solamente laddove ciò fosse necessario a seguito della definizione del procedimento d'indagine avviato dalla Commissione europea sull'aiuto SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN);

Considerato che le imprese che hannoriportato gli importi delle agevolazioni contributive *ex* articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nel modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila hanno dovuto, in larga parte, richiedere, al fine di rispettare la soglia massima degli aiuti "*de minimis*", un importo dell'agevolazione più basso rispetto alle imprese che, viceversa, hanno indicato gli importi dei medesimi benefici ottenuti *extra* modulo di istanza, per le quali il plafond "*de minimis*" non è stato evidentemente ridotto dalle agevolazioni contributive *ex lege* n. 183/2011;

Considerato il quadro di estrema incertezza che si è venuto a determinare in conseguenza degli atti sopra richiamati circa il trattamento da riservare all'aiuto disposto dall'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 ai fini del corretto inquadramento del beneficio nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, che potrà essere definitivamente chiarito e superato solamente a seguito della conclusione del suddetto procedimento d'indagine avviato dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno, data la descritta situazione di incertezza, non penalizzare le imprese che hanno indicato le agevolazioni contributive *ex* articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nell'apposita tabella del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Evidenziato che, per le predette imprese, non sono state considerate, ai soli fini della determinazione dell'importo agevolativo con il quale le imprese sono state ammesse al riparto proporzionale e fermo restando, in ogni caso, il limite massimo dell'importo di agevolazione dalle stesse imprese richiesto, le somme indicate nella lettera g) del modulo di istanza relative alle agevolazioni contributive ottenute ai sensi dell'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, al richiamato fine di equiparare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la loro situazione a quella delle imprese che, non avendo dato seguito alle circolari INPS e INAIL, hanno riportato, a mero titolo informativo, gli importi dei medesimi benefici contributivi in dichiarazioni *extra* modulo di istanza;

Verificato, comunque, che l'importo delle agevolazioni concesse ai sensi del citato decreto interministeriale 26 giugno 2012 a ciascuna impresa, determinato sulla base di quanto previsto dal



richiamato articolo 11, comma 2, del medesimo decreto, sommato all'importo delle altre agevolazioni ottenute a titolo di "*de minimis*" dalle imprese beneficiarie nel triennio di riferimento, ivi inclusi i benefici contributivi ottenuti dalle stesse imprese ai sensi dell'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, a prescindere dalla loro indicazione all'interno o fuori del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni previste per la Zona franca, non determina il superamento dei massimali previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti "*de minimis*", fatta eccezione per le imprese contrassegnate con la nota (1) nell'elenco allegato al presente decreto, per le quali la fruizione effettiva delle agevolazioni fiscali e contributive resta subordinata alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico della documentazione che sarà loro individualmente richiesta;

Considerato che, ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti "*de minimis*", non si rende necessario, ad eccezione delle imprese di cui sopra, prefigurare modalità di rideterminazione dell'aiuto, qualunque sia l'esito del procedimento di indagine avviato dalla Commissione europea sull'aiuto SA.35083(2012/C) (ex 2012/NN);

Visto l'ammontare delle risorse disponibili, pari a complessivi euro 86.601.901,00;

Considerato che, a seguito del riparto delle risorse disponibili, l'appartenenza dei soggetti istanti alla riserva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 26 giugno 2012 non ha dato luogo, per effetto dell'elevato numero di istanze rientrate nella predetta riserva, al riconoscimento di un maggior importo delle agevolazioni per le imprese localizzate nel centro storico dell'Aquila e che, pertanto, non trova applicazione l'obbligo di comunicazione per le imprese del centro storico con ufficio o locale non ancora operativo di cui al paragrafo 7, lettera b), della circolare ministeriale n. 41013 del 6 dicembre 2012;

DECRETA:

Art. 1.

1. E' approvato l'elenco, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila.

2. La fruizione delle agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario e riportate nell'elenco allegato è condizionata all'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale 26 giugno 2012.

3. Per le imprese contrassegnate con la nota (1) nell'elenco allegato la fruizione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico, nei termini indicati nella comunicazione che sarà trasmessa a ciascuna impresa, di idonea documentazione atta a dimostrare che la concessione delle agevolazioni previste dal decreto interministeriale 26 giugno 2012, sommata alle agevolazioni ex articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determina il mancato rispetto dei limiti massimi di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.



Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'avviso dell'adozione del presente decreto, con rinvio al testo integrale disponibile nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con le predette modalità è assolto l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'elenco allegato al presente decreto. Per le motivazioni indicate in premessa le imprese beneficiarie non hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dello sviluppo economico l'intervenuto ripristino dell'operatività di uffici o locali situati nel centro storico, previsto al paragrafo 7, lettera *b*), della circolare ministeriale n. 41013 del 6 dicembre 2012.

Roma, 30 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(*Carlo Sappino*)

Firmato Sappino